

COMUNE DI ARGENTA
STATUTO DEL COMUNE DI ARGENTA

- Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 149 del 07.10.1991, modificato con deliberazione n. 197 del 17.12.1991, controllato dal Co.Re.Co. – sezione di Ferrara al n. 19417 del 08.01.1992, esecutivo dal 24 febbraio 1992.
- Ripubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 25.01.1992 e per giorni 30 consecutivi.
- Pubblicato sul B.U.R. della Regione Emilia Romagna n. 10 in data 25.01.1992.
- Modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 17.03.1994 e successiva n. 82 del 03.06.1994, controllata dal Co.Re.Co. di Bologna al n. 21498 in data 20.06.1994
- Ripubblicato all'Albo pretorio dal 24.06.1994 per giorni 30 consecutivi.
- Pubblicato sul B.U.R. della Regione Emilia Romagna n. 12 in data 28.10.1994.
- **Modificato con deliberazione consiliare n. 65 in data 17 luglio 2000, controllato dal Co.Re.Co. di Bologna al n. 8593 in data 26.07.2000**
- Ripubblicato all'Alto pretorio in data 01.08.2000 e per gg. 30 consecutivi.**
- Pubblicato sul B.U.R. della Regione Emilia Romagna n. 125 in data 25 agosto 2000**
- Modificato con deliberazione consiliare n. 32 in data 31.05.2006**
- Ripubblicato all'albo pretorio per 30 gg. Consecutivi dall'01.06.2006**

INDICE

STATUTO DEL COMUNE DI ARGENTA. .

C:\Documents and Settings\SEG03\Impostazioni locali\Temporary Internet

Files\Content.IE5\X0CJ9L85\..Documenti\Documents and Settings\SEG07\Desktop\TITOLO I PRINCIPI
FONDAMENTALI E CONFIGURAZIONE GIURIDICA.

Art. 1 Finalità e funzioni

Art. 2 Funzioni del Comune e strumenti di raccordo con gli altri soggetti del governo territoriale. .

C:\Programmi\Dragon Systems\NaturallySpeaking\Program\Documents and Settings\SEG07\Desktop\Art. 3

Sede, territorio, stemma, gonfalone ed Albo pretorio.

Art. 4 Potestà regolamentare..

C:\Programmi\Dragon Systems\NaturallySpeaking\Program\Documents and Settings\SEG07\Desktop\TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 Organi

Art. 6 Pubblicità delle spese elettorali

Art. 7 Condizione giuridica degli Amministratori

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE.

Art. 8 Il Consiglio Comunale.

Art. 9 Presidente e Vice Presidente del Consiglio Consigliere anziano.

Art. 10 Consiglieri Comunali

Art. 11 Gruppi consiliari

Art. 12 Competenze del Consiglio comunale.

Art. 13 Decadenza dei Consiglieri comunali

Art. 14 Funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 15 Commissioni consiliari

CAPO III SINDACO E GIUNTA COMUNALE.

Art. 16 Il Sindaco.

Art. 17 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

Art. 18 La Giunta Comunale.

Art. 19 Funzionamento della Giunta comunale.

Art. 20 Competenze della Giunta comunale.

Art. 21 Mozione di sfiducia.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 22 Principi organizzativi

Art. 23 Organizzazione degli Uffici e del personale.

Art. 24 Competenze dei Dirigenti .

C:\Programmi\Dragon Systems\NaturallySpeaking\Program\Documents and Settings\SEG07\Desktop\§§§§Art. 25 Responsabilità dei Dirigenti

Art. 26 Incarichi di funzioni dirigenziali e di alta specializzazione.

CAPO II STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

Art. 27 Stato giuridico e trattamento economico del personale.

CAPO III SEGRETARIO, VICE SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE.

Art. 28 Il Segretario comunale.

Art. 29 Il Vice Segretario.

Art. 30 Il Direttore generale.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 31 Principi e criteri generali

Art. 32 Forme di gestione dei servizi

CAPO II AZIENDA SPECIALE.

Art. 33 Azienda speciale.

Art. 34 Organi dell'Azienda speciale.

Art. 35 Il Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 Presidente e Direttore.

Art. 37 Organo di revisione.

CAPO III ISTITUZIONI

Art. 38 Istituzioni

Art. 39 Organi delle Istituzioni

Art. 40 Funzionamento delle Istituzioni

CAPO IV ALTRE FORME DI GESTIONE.

Art. 41 Servizi pubblici in economia.

Art. 42 Servizi pubblici in concessione.

Art. 43 Società per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 44 Convenzioni

Art. 45 Consorzi

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E SISTEMI DI CONTROLLO..

Art. 46 Ordinamento finanziario.

Art. 47 Attività finanziaria del Comune.

Art. 48 Amministrazione dei beni comunali

Art. 49 Il bilancio di previsione.

Art. 50 Patto di stabilità interno.

Art. 51 Rendiconto della gestione.

Art. 52 Controllo della gestione.

Art. 53 Collegio dei Revisori

Art. 54 Poteri del Collegio dei Revisori

Art. 55 Tesoreria.

TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 56 Principi generali

CAPO II CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE.

Art. 57 Consigli di partecipazione.

CAPO III DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE.

Art. 58 Pubblicità dei documenti amministrativi

Art. 59 Informazione dei cittadini

Art. 60 Partecipazione al procedimento.

CAPO IV POTERI DI INIZIATIVA E CONSULTAZIONI

Art. 61 Istanze e petizioni

Art. 62 Proposte.

Art. 63 Commissioni consiliari miste.

Art. 64 Consultazioni popolari

Art. 65 Referendum..

CAPO V ASSOCIAZIONI

Art. 66 Libere forme associative.

Art. 67 Consulte dell'associazionismo e del volontariato.

Art. 68 Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune.

Art. 69 Affidamento di servizi pubblici di base.

Art. 70 Il Difensore civico.

Art. 71 Azione popolare.

Art. 72 Revisioni dello Statuto.

Art. 73 Regolamenti

Art. 74 Entrata in vigore.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E CONFIGURAZIONE GIURIDICA

Art. 1 Finalità e funzioni

1. Il Comune di Argenta, ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Carta costituzionale e dalle leggi, è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà secondo cui è ad esso attribuita, in quanto autorità territoriale più vicina ai cittadini, la generalità dei compiti e delle funzioni, salvo quelle non espressamente riservate, per legge, ad altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti, oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Per gli effetti e nell'ambito di quanto enunciato nei commi precedenti, il Comune:

a) rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, tutela le tradizioni ed il patrimonio locale;

b) esercita le proprie funzioni favorendo la più ampia partecipazione popolare, sollecitandola con adeguate opportunità culturali e di informazione;

c) promuove la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti non abbienti e bisognosi di tutela;

d) assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio quale tratto qualificante della propria azione amministrativa;

e) promuove azioni positive in direzione della tutela dell'infanzia, valorizza il ruolo della famiglia e delle altre forme di convivenza, favorisce le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini ed adegua, a questi scopi, i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione;

f) favorisce, in conformità ai principi dello Stato unitario repubblicano, il disegno di una Europa unita;

g) assicura la tutela fisica e la dignità morale della persona in ogni suo status civile o religioso;

h) coordina gli interventi sociali e sanitari previsti dall'articolo 40 della L.05/02/1992, n. 104 inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone svantaggiate, a mezzo dei propri servizi sociali ed educativi e della Commissione consiliare mista costituita ai sensi dell'articolo 63 del presente Statuto, integrata all'uopo da due componenti esperti esterni.

4. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, può anche avvalersi delle attività poste in essere dall'iniziativa autonoma dei cittadini, delle famiglie, delle associazioni e delle organizzazioni in campo sociale o del volontariato, nei modi e termini definiti da apposito Regolamento.

Art. 2 Funzioni del Comune e strumenti di raccordo con gli altri soggetti del governo territoriale

1. Il Comune di Argenta promuove e valorizza le forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del governo territoriale.

2. In particolare il Comune di Argenta ricerca e favorisce forme di associazione, volontaria e in pari dignità, con altri Comuni ed Enti territoriali per la gestione di una pluralità di funzioni e di servizi, per la programmazione di opere e di interventi, per il conseguimento di un coerente ed armonico sistema delle autonomie, utilizzando in proposito le differenti modalità previste dalle leggi e individuando livelli ottimali di integrazione e di collaborazione.

3. Il Comune di Argenta, inoltre, ricerca e favorisce forme di collaborazione anche con altri e diversi soggetti, pubblici e privati.

4. Il Comune infine, secondo i principi fissati dalla Carta europea delle autonomie locali e nel rispetto delle disposizioni di legge, ricerca, promuove e partecipa a forme di consultazione, collaborazione e di scambio con enti locali di altri Paesi.

Art. 3 Sede, territorio, stemma, gonfalone ed Albo pretorio

1. Il Comune di Argenta ha sede nel capoluogo.

2. Gli organi collegiali istituzionali del Comune si riuniscono normalmente nella sede comunale: con apposite norme regolamentari verranno definiti i casi particolari in cui le riunioni potranno svolgersi in diversa sede.

3. Il territorio del Comune ha una estensione di km. quadrati 310 e comprende la parte del suolo nazionale come delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della L.24 Dicembre 1954, n°1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

4. Il Comune ha lo stemma come approvato con D.P.C.M. 24 Aprile 1957. Con deliberazione del Consiglio comunale sono approvate le caratteristiche del gonfalone.

5. Nell'uso del gonfalone si osservano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 03 Giugno 1986.

6. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli atti e dei manifesti che debbono essere pubblicati per legge o regolamento.

Art. 4 Potestà regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare in tutte le materie di competenza propria, nonché in quelle relative a funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto.

3. I regolamenti di cui al precedente primo comma e le relative modificazioni, sono approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune nei casi previsti dalla legge e negli altri espressamente disposti dallo Statuto.

4. I regolamenti approvati dal Consiglio comunale, divenute esecutive le deliberazioni consiliari, entrano in vigore dopo la loro successiva pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi: con la delibera di approvazione possono tuttavia essere previsti, di volta in volta, termini diversi per l'entrata in vigore.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 Organi

Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 6 Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste o delle candidature, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio sino al giorno precedente la data fissata per le elezioni.

2. Al termine della campagna elettorale dovrà altresì rendersi pubblico, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Art. 7 Condizione giuridica degli Amministratori

1. Sono amministratori comunali: il Sindaco, i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quelle dei Dirigenti del Comune, oltre che del Segretario comunale.

3. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado.

5. Il Sindaco e gli Assessori, se e in quanto amministratori esercitanti la competenza in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare, nel territorio da essi amministrato, attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto estensibili, in caso di partecipazione del Comune di Argenta ad unioni di comuni o a consorzi di enti locali, anche ai componenti dei rispettivi organi.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale si compone, quali suoi membri, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali: i casi in cui debba farsi una diversa computazione del numero dei componenti il Consiglio sono tassativamente espressi per legge.

2. Le elezioni e la durata del Consiglio comunale, il numero, lo stato giuridico ed economico dei Consiglieri sono regolati dalla legge .

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

4. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 9 Presidente e Vice Presidente del Consiglio Consigliere anziano

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto fra i Consiglieri o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente eletto con le medesime formalità.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a votazione segreta e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

3. Alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, che durano in carica quanto l'organo che li ha eletti, si procede nella prima seduta di insediamento del Consiglio subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri.

4. In caso di vacanza durante la vigenza in carica del Consiglio, si dovrà procedere alla nomina del Presidente o del Vice Presidente nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

5. Nella prima seduta dopo le elezioni, come pure nel caso di contemporanea vacanza della carica di Presidente e di Vice Presidente, le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono temporaneamente esercitate dal Consigliere anziano individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, della L. 25/03/1993, n. 81.

6. Al Presidente del Consiglio, o a chi legalmente lo sostituisce, è attribuito il potere di convocare e di dirigere i lavori e le attività del Consiglio.

7. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

8. Al Presidente del Consiglio spetta una indennità di funzione pari a quella degli Assessori: eventuali variazioni in merito al suddetto rapporto di parità, dovranno essere deliberate dal Consiglio comunale.

9. Due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Presidente del Consiglio, possono presentare una mozione di sfiducia al Presidente medesimo.

10. Per la presentazione, discussione, approvazione della mozione, valgono gli stessi tempi e modi della mozione di sfiducia di cui al successivo articolo 21.

11. L'approvazione della mozione comporta l'immediata cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio ed alla sua sostituzione si provvederà in successiva seduta, nei termini di cui ai commi precedenti.

12. Identica proposta e procedura può riguardare anche la figura del Vice Presidente del Consiglio, ma con separato e distinto procedimento adeguato al caso.

Art. 10 Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite da apposito regolamento, ha il diritto:

a) di partecipare alle sedute del Consiglio comunale, prendere la parola e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;

b) di presentare interrogazioni e mozioni;

c) di iniziativa sotto forma di proposta di specifica deliberazione, salvo in casi in cui l'iniziativa stessa è riservata ad altri Organi in base alla legge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;

d) di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dalle istituzioni, con le modalità previste dal regolamento, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché di accedere agli atti relativi alle proposte ed agli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. I Consiglieri dovranno, altresì, astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o di altri enti soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno indirizzate al Consiglio e, appena pervenute al protocollo comunale, devono essere da questo immediatamente assunte secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci senza necessità alcuna di presa d'atto da parte dell'organo consiliare.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di protocollo, procede, con separate votazioni, alla surroga dei Consiglieri dimissionari seguendo l'ordine di protocollo di presentazione delle dimissioni.

Art. 11 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

2. Il regolamento definisce le modalità di formazione, di funzionamento, i ruoli e le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni dei Gruppi.

Art. 12 Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Le competenze esclusive riservate al Consiglio sono definite alla legge.

3. In particolare il Consiglio provvede, con apposite norme regolamentari, approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a disciplinare il proprio funzionamento e la gestione delle risorse ad esso attribuite, nel quadro dei seguenti principi fondamentali:

a) garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, legalità e semplificazione nell'azione complessiva del Comune al fine di assicurare imparzialità, correttezza ed equità, unitamente ad economicità, efficacia ed efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi comunali;

b) favorire il conseguimento di risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso la semplificazione e riduzione degli organismi con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune;

c) ispirare l'azione del Comune ai principi di accoglienza, tolleranza e solidarietà;

d) incentivare la conoscenza, la proposta e la partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle azioni dell'Amministrazione comunale;

e) favorire la partecipazione ed il contributo dei Consiglieri, indipendentemente dalla loro appartenenza politica e pur nella distinzione di ruoli fra maggioranza ed opposizione, alla proposta ed alla definizione delle linee programmatiche e di azione dell'Amministrazione comunale;

f) sviluppare l'azione di controllo del Consiglio sulle azioni in campo politico, sociale ed economico del Comune, in spirito di rappresentanza di tutta la comunità locale;

g) definire, in particolare, regole certe di responsabilizzazione dei Consiglieri comunali nell'espletamento del proprio mandato e nell'assolvimento dei propri doveri liberamente assunti.

4. L'azione di controllo del Consiglio si svolge, in primo luogo, con riferimento alle linee programmatiche che il Sindaco, entro 120 giorni dalla data di convalida degli eletti, presenta all'adunanza consiliare.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque prima della approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il Consiglio è chiamato a discutere sullo stato di attuazione delle linee programmatiche proposte in avvio di legislatura, sulla base di un documento predisposto dal Sindaco. La discussione dovrà concludersi con un voto sul documento proposto: la mancata approvazione del documento in argomento non costituirà, comunque, approvazione di mozione di sfiducia.

Art. 13 Decadenza dei Consiglieri comunali

1. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano ai lavori del Consiglio per più di 4 (quattro) sedute consecutive.

2. Il Sindaco, ricevuta comunicazione dal Segretario comunale, o da chi legalmente lo sostituisce, della avvenuta realizzazione della fattispecie suddetta, avvia il procedimento di dichiarazione della decadenza mediante comunicazione scritta all'interessato, indicando un termine non inferiore a 15 giorni entro cui il medesimo può fare valere, per iscritto, le cause giustificative delle assenze.

3. Notizia dell'avvio del procedimento viene trasmessa al Presidente del Consiglio.

4. Trascorso il termine assegnato con la comunicazione all'interessato, il Sindaco chiede, al Presidente del Consiglio, di mettere all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta consiliare utile la discussione del punto.

5. Il Consiglio comunale, esaminati gli atti e tenuto conto delle cause giustificative portate dal Consigliere anche in prima persona durante la seduta, delibera in merito o pronunciando la decadenza del Consigliere, o dichiarando l'archiviazione della pratica.

6. Successivamente alla pronuncia di decadenza il Consiglio provvede alla surroga del Consigliere decaduto nei termini di cui alla legge per l'elezione diretta degli organi del Comune.

Art. 14 Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel quadro dei seguenti principi generali:

a) validità della seduta con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tale fine il Sindaco;

b) pubblicità delle sedute salvo le eccezioni di seduta segreta previste dalle disposizioni regolamentari da definirsi, obbligatoriamente, quando trattasi di valutare qualità morali o capacità professionali di persone o, comunque, elementi che possano fondatamente ritenersi soggetti alle disposizioni inerenti la riservatezza dei dati personali;

c) votazioni in forma palese salvo le eccezioni, in forma segreta, da prevedersi per i casi indicati alla lettera precedente, oppure previa richiesta di un numero di componenti il Consiglio comunque non inferiore ad un terzo dei presenti, ovvero nei casi previsti per legge;

d) approvazione delle deliberazioni con il voto favorevole espresso dalla maggioranza semplice dei votanti, salvo i casi di maggioranza qualificata richiesta esplicitamente per legge: non si considerano votanti, nelle votazioni palesi, coloro che si astengono pur rimanendo computati nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, mentre nelle votazioni segrete le schede bianche o nulle devono essere computate per determinare il numero dei votanti;

e) modalità e tempi di convocazione delle sedute che possano permettere una adeguata informazione preventiva dei Consiglieri sugli oggetti in discussione;

f) conduzione e svolgimento delle sedute in modo tale da potere garantire il confronto democratico di tutte le opinioni e, nel contempo, la conclusione dei lavori in tempi certi e predefiniti;

g) possibilità di convocare il Consiglio, per motivi di particolare significato sociale, politico o culturale, in adunanza aperta alla partecipazione ai lavori di persone estranee, con diritto di parola ma non di voto;

h) partecipazione alle sedute consiliari, oltre che dei funzionari previsti per legge, anche di altri funzionari e tecnici la cui presenza sia ritenuta utile per la migliore comprensione degli oggetti in discussione.

2. Il Regolamento definisce inoltre modi e tempi per trasformare, a richiesta, il gettone di presenza percepito dai Consiglieri per la partecipazione a Consigli e Commissioni, in una indennità di funzione a condizione che tale scelta non aggravi l'onere finanziario a carico del Comune.

Art. 15 Commissioni consiliari

1. Il Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti, nonché le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali.

2. Le Commissioni sono composte con criterio proporzionale in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari come costituiti ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto: in ogni caso deve essere

riservata a rappresentanti delle opposizioni la presidenza di Commissioni aventi espressa funzione di controllo o di garanzia, se e in quanto istituite nei termini di cui al Regolamento suddetto.

3. Il Consiglio può affidare alle Commissioni permanenti, o a Commissioni speciali appositamente costituite, compiti di indagine e di studio ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie che comunque interessino il Comune.

4. Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni, permanenti o speciali, di cui non sia membro.

5. I componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni.

6. Le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione dei Funzionari del Comune, delle aziende e delle istituzioni, nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni, enti, organizzazioni di volontariato.

7. Il Regolamento di cui al primo comma disciplina, altresì, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni regolando le forme di pubblicità dei lavori.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

8. Nella nomina delle Commissioni di cui al presente articolo dovrà tenersi conto delle disposizioni della Legge 10 Aprile 1991, n°125, in guisa che ciascun sesso sia rappresentato nella misura non inferiore ad un terzo dei componenti.

CAPO III SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 16 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge: egli è membro componente del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo ed assume in sé i ruoli, le prerogative, le competenze e le attribuzioni di legge che ne derivano.

3. Quale capo dell'Amministrazione comunale ne è organo responsabile e la rappresenta ; provvede a dare impulso e coordinamento all'attività degli altri Organi comunali; convoca e presiede la Giunta comunale, da lui nominata, mantenendone l'unità di indirizzo politico e amministrativo anche in corrispondenza con gli atti di indirizzo del Consiglio comunale; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita infine tutte le altre competenze definite per legge, statuto o regolamento.

4. Quale Ufficiale del Governo, oltre ad attendere ai compiti attribuitigli per legge, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; parimenti può adottare provvedimenti analoghi, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico od acustico ovvero in straordinarie circostanze che determinino particolari necessità dell'utenza, con i quali modificare gli orari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e servizi e inoltre, con le intese di legge, quelli di apertura al pubblico degli uffici pubblici di altre amministrazioni che siano localizzati sul territorio comunale.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 17 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 18 La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di sette Assessori.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco il quale indica anche un Vice Sindaco: comunicazione dell'avvenuta nomina è data al Consiglio, da parte del Sindaco medesimo, nella prima seduta successiva alla sua elezione.
3. Possono essere nominati Assessori i cittadini italiani in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
4. Possono altresì essere nominati Assessori, con l'esclusione della carica di Vice Sindaco, i cittadini dell'Unione Europea che abbiano chiesto l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte e siano stati eletti Consiglieri del Comune di Argenta.
5. Nella nomina degli Assessori ciascun sesso dovrà essere rappresentato in un numero non inferiore a due unità.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori.
7. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale: qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, egli cessa automaticamente dalla carica consiliare all'atto della accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo non eletto.
8. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado: gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
9. Il Sindaco e gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
10. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 17 del presente Statuto.
11. In caso di assenza o di impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco, le funzioni sindacali sono assunte dall'Assessore anziano, individuato secondo l'ordine definito al momento della comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio.
12. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge: la decadenza è pronunciata dal Sindaco d'ufficio, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica della proposta all'interessato il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, può fare pervenire al Sindaco proprie controdeduzioni scritte.

13. Le dimissioni dalla carica di Assessore, da indirizzarsi per iscritto al Sindaco e immediatamente assunte al protocollo comunale, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione, senza necessità di presa d'atto.

14. Il Sindaco provvede alla sostituzione dei singoli Assessori comunque cessati dalla carica, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva.

Art. 19 Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è validamente insediata quando, oltre al Sindaco o, in sua sostituzione, oltre al Vice Sindaco siano presenti almeno tre Assessori per un totale di quattro componenti.

2. In presenza del Sindaco, il Vice Sindaco presente è computato per il raggiungimento del numero di Assessori necessari alla validità della seduta.

3. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a votazione palese: ove non sia fatto constare il contrario le votazioni si intendono effettuate all'unanimità. In caso di richiesta di verifica, la deliberazione si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, non computando gli astenuti.

4. Le sedute della Giunta sono riservate: ad esse il Sindaco può, di volta in volta e a seconda degli argomenti da trattare, invitare Dirigenti e/o Funzionari del Comune o di altri Enti pubblici, nonché consulenti o incaricati dal Comune.

5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte, in originale, dal Sindaco e dal Segretario comunale o da coloro che legalmente li sostituiscono.

Art. 20 Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo collegiale di impulso e di gestione amministrativa che collabora con il Sindaco al governo del Comune.

2. La Giunta opera attraverso deliberazioni assunte a voto palese e a maggioranza semplice dei presenti.

3. La Giunta svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale e adotta tutti gli atti di sua competenza idonei al raggiungimento degli obiettivi e finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali assunti dal Consiglio medesimo.

4. In particolare la Giunta definisce obiettivi e programmi da attuare e realizzare, adottando gli atti conseguenti, in particolare quelli attinenti:

- a) la proposta di bilancio e la collegata relazione previsionale e programmatica;
- b) il piano esecutivo di gestione;
- c) il fabbisogno triennale e la dotazione organica del personale;
- d) l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- e) il programma di realizzazione dei lavori pubblici.

5. La Giunta svolge attività di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti e ne riferisce annualmente al Consiglio almeno entro il 30 Giugno di ogni anno.

6. Entro la medesima, suddetta data presenta al Consiglio, unitamente alla relazione illustrativa del conto consuntivo, un rendiconto sui risultati del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno: una relazione in merito è allegata anche al bilancio di assestamento dell'anno in corso.

7. La Giunta inoltre compie gli atti di amministrazione residuali che non siano riservati dalla legge al Consiglio e quelli che, ai sensi di legge o statutari, non competano al Sindaco, al Segretario comunale, ai Dirigenti.

8. La Giunta adotta i regolamenti di sua competenza e definisce le norme per il proprio funzionamento in coerenza con quanto stabilito nello Statuto.

9. La Giunta definisce, con riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento ministeriale, le indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori, nonché le variazioni delle suddette indennità e dei loro rapporti percentuali.

Art. 21 Mozione di sfiducia

1. Due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco, possono presentare una mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da tutti i presentatori.

3. La mozione deve essere messa in discussione e approvazione non prima di dieci giorni e non dopo trenta dalla sua presentazione.

4. La votazione della mozione deve essere fatta in modo palese per appello nominale dei singoli Consiglieri.

5. La mozione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio, computando a tal fine anche il Sindaco.

6. Ad avvenuta approvazione della mozione di sfiducia il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica; il Consiglio comunale viene sciolto dall'autorità statale che provvede anche alla nomina di un Commissario.

7. L'eventuale voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non costituisce, di per sé, approvazione di una mozione di sfiducia e non comporta le dimissioni dei proponenti.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 22 Principi organizzativi

1. L'attività amministrativa del Comune è improntata al raggiungimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi prefissati e definiti dagli Organi di governo dell'ente, alla cui attuazione è impegnata la dirigenza comunale attraverso azioni ed atti di progettualità, di organizzazione e di gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate.

2. L'organizzazione amministrativa del Comune è sviluppata secondo i principi di : distinzione fra funzioni di natura politica e di controllo e funzioni di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa; autonomia decisionale; trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; funzionalità, economicità e flessibilità organizzativa e gestionale; adeguamento dei tempi e modi di prestazione di servizi e di funzioni al mutare delle esigenze e dei costumi della società, avvalendosi anche della istituzione di un sistema, certificabile, di qualità.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali sopradetti e di altri che potranno essere fissati dal Consiglio comunale, disciplina le disposizioni generali per

l'articolazione, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le responsabilità delle strutture organizzative, i rapporti intercorrenti fra di loro e con la direzione amministrativa e politica, la dotazione organica e le modalità di assunzione, di gestione e di sviluppo delle risorse umane.

Art. 23 Organizzazione degli Uffici e del personale

1. L'Amministrazione svolge le proprie attività, salvo quelle altrimenti gestite, attraverso uffici riuniti per settori di competenza secondo ripartizioni adeguate all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
2. Le ripartizioni del Comune, da individuarsi nel Regolamento, sono organizzate in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Le ripartizioni, intese quale massima struttura dell'Ente, sono affidate alla responsabilità di un Dirigente che coordina lo svolgimento delle attività interne di esse, compie ogni atto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di competenza degli uffici, propone agli Organi comunali od agli altri Dirigenti gli atti che non siano di propria competenza.
4. Il Regolamento determina le strutture ed i procedimenti idonei a concretizzare i principi ed i criteri di cui al precedente articolo, in relazione alle esigenze dell'utenza, della massima valorizzazione delle risorse e della necessaria flessibilità organizzativa.
5. Gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici e dei servizi sono definiti ed organizzati in funzione del migliore soddisfacimento possibile delle esigenze dei cittadini e degli utenti, pur nel rispetto dei diritti contrattuali e della dignità professionale dei dipendenti, come pure nella ricerca del migliore coordinamento funzionale possibile con gli orari delle altre pubbliche amministrazioni e del lavoro privato: conseguentemente l'orario di lavoro, nell'ambito di quello dell'obbligo contrattuale, è funzionale alle necessità di efficienza ed efficacia del lavoro svolto nonché di apertura al pubblico di uffici e servizi.
6. Spettano agli Organi del comune, secondo le rispettive competenze, le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività degli uffici e dei servizi, la definizione degli obiettivi programmatici e delle relative priorità nei limiti degli stanziamenti del bilancio, nonché la verifica dei risultati conseguiti.

Art. 24 Competenze dei Dirigenti

1. Competono ai Dirigenti la direzione e la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnino il Comune verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo.
2. In particolare i Dirigenti:
 - a) presiedono le commissioni di concorso, di gara e sono responsabili delle relative procedure;
 - b) sono chiamati, nei settori di rispettiva competenza, a presiedere gli organi collegiali, le commissioni ed i comitati di carattere tecnico e amministrativo non riservati dalle leggi o dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, agli Assessori o al Segretario comunale;
 - c) provvedono ad indire, o a parteciparvi in rappresentanza del Comune, le conferenze di servizio per i procedimenti amministrativi di propria competenza;
 - d) provvedono alla determinazione, impegno, ordinazione e liquidazione delle spese;
 - e) provvedono ad assumere le determinazioni a contrattare, nonché alla stipulazione dei contratti nell'interesse della pubblica Amministrazione, ivi compresa l'assunzione e la contrazione di mutui quando già previsti in atti fondamentali del Consiglio;

f) esercitano le ulteriori funzioni ed assumono i corrispondenti atti, che ad essi sono direttamente attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, nonché quelli derivanti ed attribuiti dall'ordinamento professionale cui appartengono, se a ciò tenuti per legge;

g) attendono a compiti di studio e ricerca, di consulenza, di progettazione, di programmazione e di proposta, di emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, la speditezza, la rispondenza all'interesse pubblico e la regolarità amministrativa dell'attività degli uffici dipendenti e della ripartizione cui sono rispettivamente preposti;

h) attendono al rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di carattere discrezionale, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni in materia edilizia ed urbanistica, commerciale, produttiva, sanitaria e quant'altro, nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo;

i) emanano inoltre i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale: esercitano i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni, che sono previsti dalla legislazione dello Stato e della Regione, in materia di prevenzione e di repressione dell'abusivismo edilizio, paesaggistico e ambientale;

j) assumono l'iniziativa e i conseguenti provvedimenti, sia in sede di autotutela che su iniziativa esterna, di sospensione, di revoca, di annullamento dei provvedimenti e degli atti, concessori o autorizzativi, da essi assunti ed emanati;

k) attendono al rilascio di certificati, attestazioni, estratti relativi a dati e fatti registrati, accertati, raccolti dal Comune o ad atti emanati dagli uffici dell'amministrazione comunale.

Art. 25 Responsabilità dei Dirigenti

1 I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. In particolare, ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità per gli amministratori ed i dipendenti degli enti locali, i Dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle ripartizioni alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. I medesimi sono, altresì, responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, nonché della razionale utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione.

4. I risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa o la mancata osservanza delle direttive di Sindaco, Assessore o Giunta comunale, comportano per il Dirigente la revoca dell'incarico e la perdita del trattamento accessorio connesso alle funzioni: il provvedimento viene assunto dal Sindaco, previa contestazione formale degli addebiti ed audizione a discarico del Dirigente.

Art. 26 Incarichi di funzioni dirigenziali e di alta specializzazione

1. Alla copertura dei posti di Dirigente può addivenirsi mediante un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere una durata superiore ad un triennio e sono rinnovabili una sola volta, previa verifica dei risultati conseguiti.

2. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro ed alle responsabilità inerenti alla funzione e soggiace alle disposizioni

concernenti l'incompatibilità e le responsabilità previste per i funzionari dirigenti di ruolo di corrispondenti posizioni funzionali.

3. Alla copertura dei posti di responsabili di servizi o di uffici o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica, può addivenirsi analogamente a quanto previsto ai precedenti commi, secondo le modalità dettate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

Art. 27 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nell'ambito della autonomia normativa ed organizzativa del Comune, disciplina la dotazione, l'organizzazione e la gestione del personale del Comune, secondo criteri di flessibilità e valorizzazione delle professionalità, in conformità alle esigenze, mutevoli, di esercizio delle funzioni e di gestione dei servizi comunali e nei limiti delle capacità di bilancio e di contenimento dell'imposizione fiscale e tariffaria.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati con riferimento agli accordi nazionali sull'ordinamento professionale e sul contratto di lavoro, nei termini derivanti dalla contrattazione collettiva decentrata a livello di ente, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

CAPO III SEGRETARIO, VICE SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE

Art. 28 Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale, nominato dal Sindaco e scelto fra gli iscritti all'Albo nazionale dei Segretari Comunali e provinciali, gestito dall'apposita Agenzia autonoma.

2. Le procedure di nomina, conferma o revoca del Segretario comunale sono definite dalla Legge e dal Regolamento nazionale recante disposizioni in materia.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale, sono definiti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale.

4. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

5. Al Segretario comunale spettano le funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune e quelle di sovrintendenza e di coordinamento delle funzioni ed attività dei Dirigenti, così come definite dalle norme in materia.

6. Il Sindaco, con proprio atto autonomo, può inoltre conferire al Segretario comunale funzioni aggiuntive, anche di carattere gestionale, ivi compresa la responsabilità di unità operative o di servizi.

7. Al Segretario comunale spettano infine le ulteriori funzioni eventualmente attribuitegli dallo Statuto o dai Regolamenti comunali.

Art. 29 Il Vice Segretario

1. Con il regolamento organico del personale è istituito un posto di Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice Segretario è responsabile di una struttura organizzativa di massima dimensione attinente le funzioni degli affari generali ed istituzionali.

Art. 30 Il Direttore generale

1. IL Sindaco, su propria iniziativa e previa deliberazione di Giunta, può procedere alla scelta e nomina di un Direttore generale del Comune.
2. Il Direttore è scelto al di fuori della dotazione organica ed è nominato con contratto a tempo determinato: la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3. La revoca del Direttore generale può essere anticipatamente disposta dal Sindaco seguendo la stessa procedura prevista per la nomina.
4. Al Direttore generale competono, in particolare:
 - a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del Comune;
 - b) la sovrintendenza alla gestione dell'Ente;
 - c) il perseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
 - d) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi sul quale articolare il controllo di gestione;
 - e) la definizione della proposta, alla Giunta comunale, del piano esecutivo di gestione;
 - f) il coordinamento dei Dirigenti del Comune e la presidenza del Comitato di Direzione;
 - g) ogni altra funzione assegnatagli dal Sindaco.
5. Ai fini delle competenze sopra definite, al Direttore generale rispondono i Dirigenti del Comune nell'esercizio delle funzioni loro assegnate: non il Segretario comunale.
6. Il Sindaco provvede a definire, nel disciplinare di incarico, i rapporti fra Direttore generale, Segretario comunale e Dirigenti con riferimento a quanto sopra definito.
7. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco direttamente al Segretario comunale.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEI SERVIZI.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 31 Principi e criteri generali

Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 32 Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali di cui al precedente articolo nelle seguenti forme:
 - a) in economia allorquando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda speciale;
 - b) in concessione a terzi, in relazione a sussistenti ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale;

- d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata, sia costituite che partecipate dal Comune senza obbligo di prevalente capitale pubblico locale;
 - f) a mezzo di convenzioni;
 - g) a mezzo di Consorzi.
2. Il Consiglio comunale valuterà, con l'adozione di specifici atti aventi carattere generale e programmatico, le scelte e le preferenze di tipologia gestionale in relazione alla convenienza, economicità, qualità e produttività del servizio da prestare.

CAPO II AZIENDA SPECIALE

Art. 33 Azienda speciale

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Gli statuti delle Aziende speciali sono deliberati dal Consiglio comunale con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. I regolamenti sono deliberati dall'Azienda ed approvati dal Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale anzi l'istituzione di nuova Azienda speciale delibera gli indirizzi generali e gli obiettivi che la medesima deve perseguire.

Art. 34 Organi dell'Azienda speciale

Organi dell'Azienda speciale sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

Art. 35 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa che deve essere documentata in idoneo curriculum vitae.
2. Il piano programma di cui all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153, da adottarsi a cura del Consiglio di Amministrazione deve indicare annualmente, oltre gli elementi di cui all'articolo 38 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, il grado di coerenza dell'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, l'entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registrati e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.
3. La revoca degli amministratori è disposta dal Sindaco.

Art. 36 Presidente e Direttore

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi di cui al comma 10 dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di pubblico concorso e secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Azienda speciale, che ne disciplina, altresì, le ipotesi di revoca.

3. I compiti e le attribuzioni del Presidente e del Direttore sono disciplinati dallo statuto dell'Azienda speciale.

Art. 37 Organo di revisione

La composizione e le attribuzioni dell'Organo di revisione di cui all'articolo 114 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché le forme e le modalità di verifica della gestione in funzione di supporto ai compiti affidati al Direttore, sono disciplinate dallo statuto dell'Azienda.

CAPO III ISTITUZIONI

Art. 38 Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi in campo sociale, culturale, educativo e dotati di autonomia gestionale.

2. La deliberazione del Consiglio comunale che costituisce l'Istituzione, è da adottarsi con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti del Comune.

Art. 39 Organi delle Istituzioni

1. Sono organi delle Istituzioni:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Sindaco, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento della Istituzione. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è stabilita in anni tre. La revoca degli amministratori è disposta dal Sindaco.

3. Nei casi di dimissione, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa il Sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione. Dopo la scadenza del triennio e fino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione rimane in carica il precedente Consiglio per la gestione degli affari limitati all'ordinaria amministrazione.

4. Il Presidente è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi di cui al 10° comma, dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

5. Il Direttore è nominato, ai sensi del comma 10, dell'articolo 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dal Sindaco e da questo può essere revocato. Al Direttore ed al restante personale, inquadrati nella pianta organica del personale dipendente del Comune, si applicano gli accordi di comparto di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 40 Funzionamento delle Istituzioni

1. Il Comune, con la deliberazione del Consiglio comunale di costituzione dell'Istituzione statuisce, altresì, in relazione ai seguenti adempimenti:

- a) conferisce il capitale di dotazione, costituito da beni mobili ed immobili, ed il capitale finanziario;
 - b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'Istituzione;
 - c) approva il regolamento di contabilità dell'Istituzione;
 - d) dota l'Istituzione del personale comunale occorrente al buon funzionamento ed al perseguimento degli scopi.
2. Il Comune, con la deliberazione di cui al primo comma, determina le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione ed ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà conformarsi.
 3. L'Istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
 4. L'Istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi che sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dalle eventuali risorse messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci dell'Istituzione e sono da questa accertate e riscosse.
 5. L'attività finanziaria deve essere svolta in base ad una contabilità di sola cassa. Al fine di conseguire il consolidamento dei conti a livello comunale, la relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attività finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio.
 6. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche dell'Istituzione sono allegati al bilancio comunale unitamente ad un documento riassuntivo che consolida il conto complessivo dell'ente.
 7. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita anche le proprie funzioni nei confronti dell'Istituzione.

CAPO IV ALTRE FORME DI GESTIONE

Art. 41 Servizi pubblici in economia

Per l'esercizio dei servizi pubblici di non rilevante dimensione finanziaria e gestionale, e qualora risulti l'inopportunità di ricorso alle altre forme di gestione contemplate al precedente articolo 32, il Consiglio comunale con motivata deliberazione può disporre l'assunzione in forma diretta.

Art. 42 Servizi pubblici in concessione

La gestione dei servizi in concessione a terzi può essere disposta dal Consiglio comunale con motivata deliberazione previa valutazione che dia conto, in riferimento a parametri di carattere tecnico, economico e sociale, dell'esistenza di una obiettiva convenienza di tale forma.

Art. 43 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata, da esso costituite o partecipate, quando, per la natura del servizio da erogare, si reputi opportuna la partecipazione e la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La scelta del tipo di società e della maggioranza di capitale pubblica o privata, la sua costituzione o la partecipazione in altra già costituita, la quota azionaria da sottoscrivere, il conferimento di mezzi e di capitali da parte del Comune, dovranno essere approvati con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto della società è stabilita, ai sensi dell'Art. 2458 del Codice Civile, quale sia, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, la rappresentanza del Comune avente pari diritti ed obblighi degli altri membri nominati dall'Assemblea societaria.

4. La nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune è di competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Art. 44 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, la Provincia, la Regione o altri Enti, per svolgere in modo coordinato determinate funzioni o servizi.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione può anche prevedere la costituzione di Uffici comuni che operino con personale distaccato degli Enti partecipanti ed ai quali affidare l'esercizio delle funzioni o dei servizi da parte degli aderenti all'accordo, ovvero la delega dell'esercizio degli stessi in favore di uno dei partecipanti, che assume il ruolo di Comune capofila e che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 45 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, le forme di consultazione fra gli enti contraenti ed i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è l'ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;

b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto del Consorzio.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo statuto.

6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 46 Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite e su quelle derivanti dalla potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tariffe e della gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

3. Il Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina la finanza e la contabilità del Comune nel rispetto dei principi generali stabiliti dalle leggi in tema di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Art. 47 Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti derivanti dalla gestione dei servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali, regionali e di altri enti pubblici e privati;
- e) entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- f) risorse destinate ad investimenti;
- g) altre entrate di natura diversa.

2. Nel rispetto delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime al costo dei relativi servizi.

Art. 48 Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune ha un inventario dei beni demaniali e patrimoniali da aggiornare, di norma, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, il Sindaco, il Segretario comunale ed il Funzionario dirigente il competente Settore.

2. La gestione dei beni deve tendere al conseguimento del migliore risultato economico, garantendo comunque l'applicazione di criteri di affidamento improntati al rispetto delle norme di legge.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere prioritariamente impiegate nel miglioramento del patrimonio e nella estinzione di passività onerose.

Art. 49 Il bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione deve essere redatto ed approvato in termini di competenza, per l'anno successivo, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e degli atti collegati e di quelli allegati, è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce.
4. Il termine suddetto può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno assunto secondo le procedure di legge.
5. Scaduto il termine del 31 dicembre, in assenza di esecutività del bilancio di previsione per l'esercizio iniziato il 1° gennaio, si applicano le disposizioni relative alla gestione provvisoria, ovvero all'esercizio provvisorio così come definite per legge.
6. Il bilancio di previsione può essere variato nel corso dell'esercizio di competenza, sia nella parte entrate che nella parte spesa, purché non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
7. Sulla base del bilancio annuale di previsione e prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione, determina con tale atto gli obiettivi di gestione e li affida, unitamente alle risorse e dotazioni necessarie, ai Dirigenti e/o Responsabili di servizi ai quali competono gli atti ed i provvedimenti di attuazione conseguenti.

Art. 50 Patto di stabilità interno

1. Il Comune, nel quadro del federalismo fiscale, concorre, unitamente alle Regioni, alle Province autonome, alle Province ed alle Comunità montane, alla realizzazione degli obiettivi di risanamento e di stabilizzazione della finanza pubblica.
2. In tale quadro il Comune si impegna a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese ed a ridurre il rapporto fra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo del Paese.
3. Le modalità tecniche di computo del disavanzo sono definite con apposito decreto interministeriale, secondo le previsioni di legge.
4. La Giunta comunale, entro il 30 giugno, riferisce al Consiglio comunale sui risultati del perseguimento dell'obiettivo come sopra definito, proponendo inoltre, ove del caso, le opportune variazioni al bilancio.
5. La Giunta, inoltre, presenta una relazione al Consiglio allegata al bilancio di assestamento entro il 30 novembre e rende conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

Art. 51 Rendiconto della gestione

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
2. Il rendiconto si compone del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale, con cui vengono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e con cui viene, anche, dato conto dei risultati acquisiti in riferimento al patto di stabilità interno per quanto riguarda il Comune.

4. Il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 52 Controllo della gestione

1. Il Comune si dota di strumenti stabili ai seguenti fini:

a) controllo della regolarità amministrativa e contabile, ovvero su come garantire legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione ovvero su come verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e su come ottimizzare il rapporto tra costi e risultati della medesima;

c) valutazione e controllo strategico, ovvero su come valutare e verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti attraverso i quali si determina l'indirizzo politico dell'amministrazione, in termini di congruenza tra gli obiettivi predefiniti ed i risultati conseguiti;

d) valutazione delle prestazioni dei Dirigenti e di tutto il personale comunale.

2. I risultati delle attività di controllo e di verifica sopraddette, sono comunicati direttamente al Sindaco che disporrà su eventuali altre destinazioni.

3. I risultati del controllo di gestione e della valutazione della dirigenza, sono comunicati, dalla struttura operativa che vi provvede, anche ai Dirigenti del Comune affinché gli stessi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei propri servizi e del proprio apporto personale.

Art. 53 Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'articolo 234 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

2. Ai componenti del collegio si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli articoli 2229 e 2382 del Codice civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. In caso di morte o di rinuncia o di decadenza di un Revisore il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, provvede alla sostituzione con la medesima procedura di nomina.

4. L'incarico di Revisore non può essere esercitato da membri del Comitato regionale di controllo né da dipendenti della Regione Emilia Romagna o delle relative Province e Comunità montane. L'esercizio delle funzioni di Revisore altresì è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore del Comune, con la carica di Amministratore di Istituzioni, Aziende, Enti sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune, con la carica di Revisore in altri Enti locali territoriali e relative Aziende oltre i limiti numerici prefissati da leggi statali.

5. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo fornendo, se richiesti, elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive. Esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella relazione di cui al precedente quinto comma il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

8. I Revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 54 Poteri del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

2. Può partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta quando questi organi, a maggioranza assoluta, dei proprio componenti assegnati, previamente ne richiedano la presenza. Detta partecipazione ha natura meramente consultiva e non consente ai Revisori di prendere parte alle votazioni.

Art. 55 Tesoreria

1. Il Comune, nel rispetto dei principi della Tesoreria unica, affida le operazioni di tesoreria ad un soggetto giuridico avente tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa statale per l'espletamento di tali funzioni, stipulando a tal fine apposita convenzione.

2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalle norme e condizioni particolari previste nella convenzione.

TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 56 Principi generali

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove forme e organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di frazione, località o zona.

2. Le forme associative e partecipative riconosciute quali interlocutrici del Comune, devono corrispondere ai principi di:

a) organizzazione, partecipazione e gestione di carattere democratico e trasparente;

b) pari dignità dei partecipanti, senza discriminazione di sesso, razza, cittadinanza, credo religioso o convinzioni politiche;

c) rispetto dei principi di accoglienza, tolleranza, solidarietà;

d) ricorso in via prioritaria a forme di autofinanziamento o di contribuzione volontaria, salvo quanto obbligatorio per legge o per regolamento a carico del Comune.

3. Il Consiglio comunale definisce in uno o più regolamenti, da approvarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modalità di attuazione delle forme di partecipazione e di consultazione popolare, ivi incluso il referendum, come pure degli interessati a procedimenti inerenti situazioni giuridiche soggettive.

4. In particolare, le norme regolamentari relative alla adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive, oltre che ai principi generali sopra richiamati, devono attenersi agli ulteriori principi di:

a) motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dei provvedimenti assunti;

b) rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza e di pubblicità, oltre che di semplificazione delle procedure e degli atti;

c) determinazione di tempi e di scadenze per i provvedimenti da assumere.

CAPO II CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE

Art. 57 Consigli di partecipazione

1. Sono istituiti su base territoriale nel capoluogo e in ognuna delle frazioni e località individuate dall'apposito regolamento, i Consigli di partecipazione popolare per promuovere il coinvolgimento, la proposta, il controllo dei residenti nell'amministrazione della cosa pubblica.

2. Il numero dei componenti ciascun Consiglio di partecipazione, comunque non superiore a dieci, viene definito con l'apposito regolamento in relazione al numero dei residenti nelle rispettive zone.

3. I Consigli di partecipazione sono eletti nel corso di assemblee, convocate dal Sindaco, in un periodo intercorrente fra il sessantesimo ed il centottantesimo giorno successivo alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale e restano in carica fino alla nomina dei successori a seguito di nuove elezioni.

4. I Consigli di partecipazione sono eletti dai residenti, alla data delle votazioni, nella zona attinente gli stessi, con diritto di voto esteso a tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e indipendentemente dalla loro nazionalità.

5. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di partecipazione i residenti nelle zone deputate, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

6. Le norme di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere di partecipazione, sono le medesime, in quanto applicabili, relative alla carica di Consigliere comunale salvo quelle qui esplicitamente modificate ai precedenti commi.

7. Sono in ogni modo incompatibili con la carica di Consigliere di partecipazione quelle di:

- a) Sindaco o Assessore;
- b) Consigliere comunale, provinciale, regionale;
- c) Componenti della Giunta provinciale o regionale;
- d) Segretario , Dirigenti , Direttore generale del Comune di Argenta;
- e) Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Argenta.

8. Il Consiglio comunale, entro i trenta giorni successivi alle votazioni, prende atto dei risultati elettorali e nomina i componenti i singoli Consigli di partecipazione, limitandosi ad una verifica delle sole condizioni di ineleggibilità o incompatibilità degli eletti.

9. Ogni Consiglio di partecipazione è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica di uno o più componenti, seguendo l'ordine di preferenza dei non eletti.

10. Qualora per mancanza di sostituti venga meno la metà dei componenti si procede alla nuova elezione di tutto il Consiglio di partecipazione.

CAPO III DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Art. 58 Pubblicità dei documenti amministrativi

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espresse indicazioni di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti

l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento da adottarsi ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi altra specie, adottato o rilasciato dall'Amministrazione comunale ai fini della propria attività amministrativa.

3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati.

4. Il regolamento di cui al primo comma deve, in particolare:

a) indicare le categorie di atti dei quali, con dichiarazione del Sindaco, può essere temporaneamente vietata l'esibizione, in quanto dalla loro diffusione derivi pregiudizio al diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

b) istituire un registro presso l'ufficio del Segretario comunale, a libero consulto, in cui siano riportate integralmente le dichiarazioni del Sindaco, con la esatta indicazione dell'oggetto, del termine e della motivazione del divieto di esibizione;

c) assicurare ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie degli stessi, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

Art. 59 Informazione dei cittadini

Il Comune, attraverso i Consigli di partecipazione, e avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche o per il mezzo di quotidiani ed emittenti radio-televisive, assicura la più ampia informazione dei cittadini sulle proprie attività con particolare riferimento:

a) ai bilanci preventivi e consuntivi del Comune;

b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) ai regolamenti ed alle iniziative che attengono ai rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini.

Art. 60 Partecipazione al procedimento

La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dal D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267 e conformemente a quanto previsto dal regolamento da adottarsi ai sensi del Capo III della legge medesima.

CAPO IV POTERI DI INIZIATIVA E CONSULTAZIONI

Art. 61 Istanze e petizioni

1. L'istanza o la petizione, da parte di residenti singoli o associati, deve essere indirizzata al Sindaco.

2. Essa deve essere sottoscritta dal o dai proponenti e deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di un proponente, o di almeno tre e non più di dieci in caso di una sottoscrizione superiore alle venti firme, ai quali trasmettere le comunicazioni di risposta.

3. Le risposte alle istanze e petizioni, previa eventuale valutazione da parte della Giunta, sono rese note per iscritto dal Sindaco agli indirizzi indicati entro il termine di giorni trenta dal ricevimento.

4. Qualora, in relazione all'oggetto ed ai contenuti dell'istanza e petizione, sia occorrente il rinvio ai competenti organi per l'assunzione di specifici provvedimenti, questi verranno deliberati entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 62 Proposte

1. Le proposte da parte di residenti, singoli od associati, devono essere formulate in modo univoco e riferirsi al compimento di atti di competenza della Amministrazione comunale.

2. Non possono essere oggetto di proposte:

a) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle Istituzioni e delle Aziende speciali;

b) imposte, tasse, tariffe, contribuzioni per servizi pubblici a domanda individuale;

c) le materie di cui alle lettere f), h), i), l), m) dell'articolo 42, secondo comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.

3. La proposta, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata presso l'ufficio del Segretario comunale, corredata delle firme dei sottoscrittori e degli indirizzi degli stessi e deve essere redatta nell'articolato proprio del provvedimento che con la proposta si intende conseguire.

4. Il Segretario comunale, entro quindici giorni dalla presentazione, rimette la proposta al Sindaco unitamente a propria relazione circa la ammissibilità della stessa a termini statutari e regolamentari e sempre che non ostino evidenti motivi di legge.

5. Il Sindaco, entro i successivi trenta giorni e in riferimento alle rispettive competenze, la trasmette al Dirigente competente, oppure la iscrive al primo punto all'ordine del giorno della Giunta successiva, o altrimenti propone al Presidente del Consiglio comunale la sua iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile, previa acquisizione, ove occorra, dei pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.

6. La risposta è resa in forma scritta e con nota raccomandata nei successivi dieci giorni dalla intervenuta esecutività dell'atto assunto al proposito ovvero del diniego, motivato, dello stesso e viene trasmessa all'indirizzo di almeno dieci sottoscrittori all'uopo individuati dagli stessi all'atto della presentazione della proposta ovvero, in mancanza, dal Sindaco.

Art. 63 Commissioni consiliari miste

Il regolamento comunale per il funzionamento degli Organi collegiali, laddove regoli l'istituzione di Commissioni consiliari miste, può prevedere che ad esse siano chiamati a partecipare, in funzione consultiva o propositiva, i soggetti che hanno titolo a essere eletti nei Consigli di partecipazione.

Art. 64 Consultazioni popolari

1. Sono previste forme di consultazione della popolazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale di cui alle lettere a), b), c), d), f), l) dell'articolo 42, secondo comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.

2. Il Consiglio comunale, nell'indire la consultazione con propria deliberazione, può stabilire che, in relazione all'oggetto, la consultazione popolare si svolga solo in una porzione del territorio comunale.

3. La consultazione è indetta con provvedimento del Sindaco entro due mesi dalla deliberazione di cui sopra.

4. Quando sia stata indetta la consultazione popolare il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto in trattazione salvo che, con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza che impongano di provvedere comunque.

Art. 65 Referendum

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione popolare all'Amministrazione locale il referendum, sia consultivo che propositivo.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i residenti che compiano il sedicesimo anno di età nel giorno delle votazioni.

3. Il referendum deve riguardare solo materie di esclusiva competenza locale ed è indetto dal Consiglio comunale con deliberazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il piano poliennale di investimento, gli strumenti urbanistici, i relativi piani attuativi e le loro variazioni;

a) i provvedimenti inerenti elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche e le decadenze;

c) i provvedimenti concernenti il personale comunale;

d) i regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;

e) i provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e l'applicazione di tributi;

f) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni emanate da altri enti;

g) la istituzione e la determinazione di tariffe.

5. In deroga a quanto previsto al punto g) del precedente comma, nel caso in cui la proposta formulata con il quesito referendario comporti nuove spese a carico del Comune, il quesito dovrà indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di istituzioni o aumenti di tariffe o attraverso altre forme di partecipazione da parte dei residenti.

6. Non è ammissibile quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.

7. Non è ammissibile il quesito in cui la formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

8. Durante ogni anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria e questa non può aver luogo contemporaneamente con altre operazioni elettorali relative alla Provincia, al Comune o ai Consigli di partecipazione.

9. Non è ammissibile un referendum cui sia chiamata a partecipare una sola parte degli aventi diritto al voto.

10. Il referendum può essere promosso dal Consiglio comunale con delibera approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, oppure attraverso la richiesta del quindici per cento dei residenti nel Comune di Argenta.

11. L'indizione del referendum ha effetto sospensivo in ordine all'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la materia referendaria, salva diversa statuizione del Consiglio comunale in casi di particolare urgenza ed assunta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

12. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto ed il quesito si intende approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

13. In relazione a tale esito il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, conformandosi allo stesso o disponendo diversamente con motivato provvedimento assunto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

14. Il Regolamento disciplina le modalità, i termini ed i criteri per la presentazione del quesito, per l'esame ed il giudizio di ammissibilità del referendum, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione dell'esito.

CAPO V ASSOCIAZIONI

Art. 66 Libere forme associative

Il Comune:

a) riconosce il valore ideale delle forme associative e delle organizzazioni del volontariato operanti sul territorio e ne valorizza il ruolo svolto in rappresentanza degli interessi diffusi nella comunità quale momento di crescita e di partecipazione alla determinazione della vita pubblica;

b) definisce le forme per il coinvolgimento delle associazioni nella determinazione delle scelte di fondo e degli orientamenti della politica amministrativa e, nel contempo, ne facilita l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali;

c) favorisce il sostegno all'attività ed allo sviluppo delle forme associative e del volontariato, e ne riconosce la piena autonomia come elemento essenziale che si impegna a tutelare.

Art. 67 Consulte dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Consiglio comunale promuove l'istituzione, in ossequio al dettato della legge 11 agosto 1991, n. 266, di Consulte dell'associazionismo e del volontariato garantendo il rispetto dei principi generali di cui al presente titolo.

2. Le Consulte esercitano iniziative nell'ambito delle competenze del Consiglio comunale e nei settori di loro specifico interesse.

Art. 68 Accesso alle strutture ed ai servizi del Comune

Il Consiglio comunale determina le modalità attraverso cui le Associazioni e le organizzazioni possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune ed in particolare:

a) la disponibilità di sedi ed uffici in stabili di proprietà o in possesso del Comune;

b) l'utilizzazione di sale per convegni, congressi ed incontri;

c) l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune.

Art. 69 Affidamento di servizi pubblici di base

Il Consiglio comunale, a norma della lettera e) dell'articolo 42, secondo comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267 sentite, ove istituite, le Consulte dell'associazionismo e del volontariato, determina i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici di base ad Associazioni o ad Organizzazioni del volontariato, in modo da assicurarne una gestione efficace con la diretta partecipazione degli utenti.

Art. 70 Il Difensore civico

1. E' istituito, previa approvazione del regolamento, l'ufficio del Difensore civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale stessa. In particolare il Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del D. Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello statuto e dei regolamenti del Comune, nonché degli statuti, dei regolamenti delle Aziende speciali e degli enti controllati dal Comune.

2. A tal fine il Consiglio comunale adotta relativa convenzione con la Regione Emilia Romagna tesa ad avvalersi della figura e delle prerogative del difensore civico già istituito dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 37.

3. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno invia, per il tramite del Sindaco, al Consiglio comunale dettagliate relazioni sull'attività svolta corredate da osservazioni e suggerimenti.

4. Il Consiglio comunale determina con propria deliberazione la sede, l'organico e le dotazioni tecniche per lo svolgimento del servizio.

Art. 71 Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune di Argenta può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il Comune decide di volta in volta e secondo le normali procedure e valutazioni in merito, se costituirsi o meno in giudizio, aderendo oppure no alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 72 Revisioni dello Statuto

1. Le modificazioni e abrogazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le medesime procedure richieste per la sua approvazione.

2. La proposta di deliberazione per l'abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia dalla data di entrata in vigore del nuovo.

4. Con la delibera di approvazione di singole o più modifiche statutarie deve essere congiuntamente approvato anche il risultante testo coordinato dello Statuto.

5. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

Art. 73 Regolamenti

1. I regolamenti comunali in vigore sono adeguati, ove occorra, alle nuove e diverse disposizioni statutarie.
2. In ogni caso, le norme regolamentari già in vigore che risultino in contrasto con le disposizioni statutarie successivamente modificate o introdotte, devono essere lette, interpretate ed applicate in coerenza con le norme statutarie stesse, ovvero disapplicate in caso di evidente, irrisolvibile contrasto.

Art. 74 Entrata in vigore

1. Lo Statuto, approvato dal Consiglio comunale con le modalità di legge, viene trasmesso al Comitato Regionale di Controllo.
2. Espletato il controllo preventivo di legittimità, lo Statuto deve essere:
 - a) pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione;
 - b) affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
 - c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni della sua affissione all'Albo pretorio del Comune.
- 4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.